COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26 Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°35
Del 28.02.2019

OGGETTO: D.LGS. 30 APRILE 1992, N° 285 E D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N° 360. LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE. ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO .alle ore **19.00** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la GIUNTA COMUNALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

				Presente:	*Assente:*
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco	X	
3	Irene	IACONO	Assessore	X	
4	Aniello	MATTERA	Assessore	x	
5	Emilio G	DI MEGLIO	Assessore	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Grazia Loffredo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **D.LGS. 30 APRILE 1992, N° 285 E D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N° 360. LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE. ANNO 2019**

LETTO l'art 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10.09.1993,n.360

TENUTO CONTO delle decisioni del TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il DM n. 1474 del 24.03.1999;

LETTA la nota prot. n°1069 dell'11.02.2019 pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale i Comuni dell'Isola sono invitati a trasmettere la delibera necessaria per l'emanazione del decreto ministeriale di limitazione all'afflusso e circolazione stradale dei veicoli sull'isola per la stagione turistica 2019;

TENUTO CONTO che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all'ordine pubblico, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del Porto e delle adiacenti aree comunali e che per la particolare conformazione dei porti stessi completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l'accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

TENUTO CONTO che i Comuni dell'Isola d'Ischia sono dichiarati Stazioni di Turismo di Soggiorno e di Cura";

VISTO che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50;

CONSIDERATO che durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra marzo e settembre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati;

DATO ATTO che la popolazione stabile dell'Isola è di oltre 60.000 unità tenuto altresì conto dei soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano;

VALUTATO in via sperimentale proporre anche per l'anno in corso confermare le prescrizioni adottate nel corso del 2018 in relazione all'imbarco, sbarco e circolazione di automezzi con portata superiore ai 13,5 T;

VISTO il parere tecnico allegato ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 49, non comportando la delibera impegno di spesa, la stessa non è richiesto il parere del Responsabile del settore economico - finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. - Di formulare, per la stagione turistica 2019, le seguenti proposte ai fini dell'applicazione sull'Isola d'Ischia dell'art.8 del Codice della strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole:

ART.1

Dal 12 aprile al 31 Ottobre 2019 è vietato l'afflusso e la circolazione sul territorio di Serrara Fontana degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

ART.2

Nel medesimo periodo ed in via sperimentale per il 2019 è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'Isola d'Ischia di automezzi con portata superiore ai 13,5 t. anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART.3

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione temporale non sussiste per i veicoli che trasportano, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di gruppi turistici provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;
c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti;
d) autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove l'invalido andrà a soggiornare;
e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;
f) autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;
g) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
h) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l'immobile, sul quale è indicata l'ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo;
i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
j) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;
k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C. d. S.) con targa estera;
l) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia.
m) autoveicoli e motoveicoli intestati ai residenti dell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola d'Ischia per raggiungere le strutture sanitarie della ASL NA 2 allocate sull'isola, munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera.
n) Autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell'Isola.

La deroga è subordinata al pagamento nelle mani dell'Economo Comunale della somma di € 60,00
Per i soli autoveicoli appartenenti a soggetti proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di Serrara Fontana, pur non avendo la residenza anagrafica, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare previo pagamento di € 25,00.

ART. 4

Le Autorità marittime dei porti interessati al traffico di unità che trasportano veicoli da e per i porti dell'isola d'Ischia emanano i propri provvedimenti finalizzati al divieto di trasporto marittimo di veicoli nei porti dell'Isola.

ART.5

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art .8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 16.dicembre 2014.

ART.6

Il Prefetto, il Questore di Napoli ed i Sindaci dei Comuni dell'isola d'Ischia provvederanno in caso di verificata necessità ed urgenza, a rilasciare autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni potranno avere durata non superiore alle 48 ore e copia delle stesse dovrà essere inviata ai comuni dell'isola d'Ischia ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio.

ART.7

Il Prefetto e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicureranno l'esecuzione e la sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

2. mandare la presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
3. **di demandare** all'Ufficio segreteria la trasmissione al MIT del presente atto deliberativo;
4. **allegare** il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non necessita del parere Responsabile del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi della stessa normativa;
5. **dichiarare** il presente deliberato attesa l'urgenza manifestata dal Ministero richiedente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 267/2000.

Il Sindaco
Ing Rosario Caruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Il Comandate della Polizia Municipale Vito Gallo, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "**D.LGS. 30 APRILE 1992, N° 285 E D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N° 360. LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE. ANNO 2019**
" esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.
Serrara Fontana, li 28.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Com. Vito Gallo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata, corredata dal parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 Tuel;

Ritenuto che la stessa proposta sia meritevole di approvazione per le motivazioni e le argomentazioni addotte in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "**D.LGS. 30 APRILE 1992, N° 285 E D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N° 360. LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE. ANNO 2019;**

e con successiva e unanime votazione, stante l'urgenza

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. Rosario Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 28.02.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo